



Consorzio di Bonifica "Valle del Liri"
CASSINO

**REGOLAMENTO DI SERVIZIO
DELLA IRRIGAZIONE
CON IMPIANTI A PRESSIONE**

REGOLAMENTO IRRIGAZIONE IMPIANTI A PRESSIONE

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'irrigazione dei fondi facenti parte dei comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica "Valle Del Liri".

ARTICOLO 1

(DURATA DELL'ATTIVITÀ IRRIGUA)

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo va effettuata, in relazione ai tempi previsti dalle concessioni di derivazione, dal 1° del mese di maggio al 30 del mese di settembre di ogni anno; di ciò verrà dato idoneo avviso ai consorziati.

L'avvio potrà, comunque, essere anticipato o posticipato, a giudizio del Comitato Esecutivo, in relazione all'andamento stagionale e tale modifica verrà portata tempestivamente a conoscenza di tutti gli utenti.

ARTICOLO 2

(DURATA GIORNALIERA DELL'IRRIGAZIONE)

L'irrigazione viene effettuata giornalmente per la durata di 18 ore su 24.

ARTICOLO 3

(TURNAZIONI)

L'acqua viene erogata secondo turni di distribuzione, che verranno definiti tenendo conto del tipo di coltura da irrigare, e saranno tempestivamente messi a disposizione degli utenti.

I turni verranno sottoposti a verifica costante ed eventualmente aggiornati in relazione alle particolari situazioni atmosferiche o contingenti.

ARTICOLO 4

(RISPETTO DEI TURNI DI DISTRIBUZIONE)

Nella distribuzione turnata, è fatto obbligo a tutti gli utenti di attenersi scrupolosamente all'osservanza dell'orario stabilito dal Consorzio; essi dovranno, altresì, attivarsi perché il passaggio della distribuzione da un utente all'altro avvenga il più celermente possibile ed adottare le idonee iniziative per poter iniziare l'irrigazione all'orario stabilito.

Durante il proprio turno di prelevamento l'utente dovrà attivarsi perché non vi siano inutili dispersioni, sprechi d'acqua o consumi superiori a quanto effettivamente necessario alle proprie colture

L'utente non potrà prelevare acqua dalla rete consorziale in giorni ed orari diver-

si da quelli stabiliti dal Consorzio, né potrà cedere il proprio diritto ad altro consorziato o proprietario confinante, salvo preventiva richiesta ed autorizzazione da parte del Consorzio. Chiunque farà cessione dell'acqua senza preventiva autorizzazione sarà soggetto alle sanzioni di cui all'art. 29 del presente regolamento.

E, comunque, fatto espresso divieto di irrigare in presenza di sufficienti precipitazioni atmosferiche.

Il consorzio si riserva in presenza di sufficienti precipitazioni atmosferiche di poter sospendere momentaneamente la distribuzione dell'acqua a prescindere dal tipo di coltura praticata e dalla eventuale presenza di serre.

ARTICOLO 5

(UTENZE: ACQUISTO DELLA QUALIFICA - ONERI)

Tutti i terreni iscritti nel catasto terreni che in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione e compresi entro il perimetro degli impianti irrigui fanno parte dei comprensori irrigui.

I terreni dei predetti comprensori hanno il diritto di beneficiare del servizio di irrigazione e perciò le Ditte proprietarie sono iscritte in ruoli specifici di contribuenza e nel catasto irriguo consorziale, assumendo automaticamente la qualifica di utenti irrigui. Nel Catasto irriguo per ogni utenza saranno riportati i seguenti dati: comprensorio irriguo, comizio, settore, ditta catastale, foglio di mappa, numero delle particelle del fondo con indicazione della classe, estensione e qualità, impianto irriguo aziendale, matricola contatore aziendale, numero idrante, apparecchiatura. Il catasto irriguo viene periodicamente aggiornato a cura del Consorzio.

Tutti i fondi che hanno il diritto di godere del beneficio degli impianti irrigui sono vincolati, senza alcuna riserva, a sopportare e mantenere la servitù di acquedotto. Ove fosse necessario effettuare interventi di ripristino e manutenzione dei suddetti impianti questi dovranno essere effettuati solo dai tecnici del Consorzio o da altro personale da questo incaricato ed i proprietari non potranno pretendere alcun indennizzo eccezion fatta per i frutti pendenti e gli eventuali danni alle colture, debitamente denunciati alle strutture consortili e da queste verificati.

L'utente di un fondo, non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere e sopportare la servitù di acquedotto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove in conseguenza della mutata destinazione del fondo si rendessero necessari particolari modifiche o lavori che interessino direttamente o indirettamente gli impianti irrigui ivi esistenti, i suddetti lavori devono essere preventivamente autorizzati dal Consorzio e tutti gli oneri conseguenti saranno a carico del proprietario del fondo.

ARTICOLO 6

(PROCEDURA PER L' ACCESSO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE)

L'acqua che scorre nella rete di distribuzione consorziale potrà essere prelevata dall'utente dagli idranti di erogazione, a seguito di istanza scritta.

Tale istanza dovrà essere presentata presso il Settore consortile competente dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno.

Su richiesta dell'interessato, l'istanza di cui al comma precedente potrà avere durata indeterminata ed essa avrà efficacia sino a revoca o disdetta.

L'istanza di cui ai commi precedenti dovrà contenere tutte le informazioni sulla ditta proprietaria, l'utenza, l'estensione della superficie totale irrigabile e la superficie delle colture da irrigare. Eventuali modifiche, rettifiche o variazioni dei dati contenuti nella istanza dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza del Consorzio. L'accertamento del regolare pagamento delle bollette precedenti costituisce presupposto necessario per il rilascio dell'autorizzazione alla irrigazione.

Ove il terreno da irrigare venga concesso in uso a terzi, l'istanza di cui al presente articolo, firmata anche dal proprietario, dovrà essere presentata da colui che utilizza il terreno.

Le istanze presentate oltre il termine prescritto e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza, sono soggette alla integrazione di cui all'art. 29 del regolamento. L'integrazione non sarà dovuta nel caso di istanza presentata per i secondi raccolti, debitamente accertati dall'ufficio competente.

ARTICOLO 7

(CASI PARTICOLARI)

L'utente che intenda irrigare fondi al di fuori del comprensorio irriguo, dovrà rivolgere apposita istanza al Consorzio il quale, previo esame tecnico e purchè vi sia disponibilità di acqua, potrà, a suo insindacabile giudizio, rilasciare una autorizzazione provvisoria e stagionale. Il relativo tributo, sia di quota fissa che di quota variabile, comunicato nell'ammontare all'istante unitamente alla concessione temporanea ed alle modalità tecniche di utilizzo dell'acqua, dovrà essere corrisposto in anticipo e prima dell'utilizzo. Ove, per usufruire dell'irrigazione, si rendesse necessario effettuare delle opere, i conseguenti oneri, economici e non, saranno a carico integrale dell'interessato ed i lavori dovranno essere effettuati secondo le direttive fornite dal settore competente.

La concessione di cui al comma precedente potrà essere revocata in qualsiasi momento, per giustificato motivo, da parte del Consorzio. In tal caso l'utente nulla potrà pretendere a titolo di indennizzo, di risarcimento danni o di altra causale direttamente o indirettamente collegata all'istanza de qua.

Parimenti il Consorzio potrà, previa apposita richiesta e purchè vi sia disponibilità d'acqua, concedere autorizzazioni temporanee e parziali per l'utilizzo dell'acqua

per usi diversi dalla coltura.

Le modalità di utilizzo dell'acqua, i costi e quant'altro inerente tale concessione verranno regolamentate da una apposita convenzione stipulata, all'uopo, tra il Consorzio ed il richiedente.

ARTICOLO 8

(MODALITÀ TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA)

L'acqua viene consegnata ai singoli utenti a mezzo di idranti fissi; ove questi siano posti lungo i confini delle proprietà, potranno essere utilizzati senza che i proprietari dei rispettivi terreni possano opporvisi od impedirne l'utilizzo ad altri.

Le utenze che non abbiano idranti a diretto servizio, potranno derivare l'acqua dall'idrante più vicino, anche sito in fondo diverso, passando ove possibile lungo i confini, senza che i proprietari dei fondi interessati al passaggio dell'acqua e delle relative condotte idriche possano contestarne il diritto od ostacolarne il passaggio. Analogamente il proprietario di un fondo ove è situato un idrante dovrà consentire che al suddetto idrante si allaccino altre utenze, laddove il Consorzio ritenga che tale allaccio sia necessario per l'irrigazione di un fondo.

Gli utenti potranno richiedere l'installazione di nuovi idranti; sulla richiesta deciderà il Consorzio previo esame della stessa. In caso di accoglimento dell'istanza tutti gli oneri necessari per l'installazione del nuovo idrante saranno a carico del richiedente, che dovrà altresì attenersi a tutte le indicazioni fornite dal Consorzio.

E' vietata l'applicazione di apparecchiature che alterino l'erogazione dagli idranti sia nella portata che nella pressione, nonché l'irrigazione a scorrimento.

L'inosservanza di quanto statuito ai precedenti commi comporta l'immediata sospensione dell'utilizzo dell'acqua, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 del regolamento, fatta salva, per il Consorzio, ogni altra iniziativa di carattere risarcitorio o indennitario.

Il Consorzio potrà applicare una tariffa agevolata agli utenti che utilizzino esclusivamente impianti a goccia o con microirrigatori.

ARTICOLO 9

(INTERRUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA)

Qualora, per causa di forza maggiore, la distribuzione dell'acqua venisse interrotta, gli orari e i turni interessati alla interruzione verranno recuperati successivamente, ove possibile, per una durata pari a quella della interruzione.

Durante le riparazioni, debitamente e tempestivamente comunicate ai proprietari dei fondi interessati, gli idranti dovranno rimanere chiusi, fino a specifico ordine di riapertura da parte del Consorzio; eventuali inosservanze all'ordine di chiusura degli idranti per esigenze di manutenzione tecniche, riscontrate dal Consorzio,

saranno oggetto di provvedimento sanzionatorio a carico dei trasgressori di cui all'articolo 29 del regolamento.

Ove necessità contingenti lo richiedano, il Consorzio potrà imporre orari particolari di sospensione del servizio irriguo senza che gli utenti possano avanzare alcuna pretesa. Il Consorzio dovrà, comunque, ripristinare il regolare servizio nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 10

(SOSPENSIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA)

Dandone preavviso agli interessati prima dell'inizio della stagione culturale irrigua, il Consorzio potrà sospendere dall'uso di irrigazione qualsiasi zona del comprensorio allorché, a suo insindacabile giudizio, tale provvedimento si renda indispensabile per motivi tecnico - funzionali o per carenza d'acqua. Il Consorzio in tal caso si riserva di rivedere il carico del contributo sui terreni interessati alla sospensione definitiva.

Inoltre senza preavviso, ma dandone immediata comunicazione agli utenti, il Consorzio potrà sospendere l'erogazione dell'acqua qualora sopraggiungessero necessità tecnico-funzionali o per carenza d'acqua, o eventi atmosferici che, a giudizio del Consorzio, possano pregiudicare l'efficienza degli impianti. In tale ipotesi nessun indennizzo spetterà ai consorziati interessati alla sospensione dell'acqua.

ARTICOLO 11

(CASI ECCEZIONALI)

In ogni caso quando, per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore, il Consorzio si trovi nella necessità di ridurre la portata dell'acqua, il Consorzio stesso adotterà nel corso dell'irrigazione quei provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire la conseguente deficienza tra i consorziati, senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 12

(IRRIGAZIONE REGOLAMENTATA DA CONTATORI)

Per i terreni la cui irrigazione viene regolamentata mediante l'utilizzo di contatori per la misurazione del consumo d'acqua, si applicheranno le disposizioni che seguono.

ARTICOLO 13

(NORME GENERALI SULL'USO DEI CONTATORI)

I contatori per la misurazione dell'acqua vengono forniti dal Consorzio ed affidati all'utente previa sottoscrizione del verbale di presa in consegna.

L'utente, dal momento della sottoscrizione del verbale è responsabile del corretto uso del contatore e della sua integrità. Egli, pertanto, verrà considerato responsabile per eventuali manomissioni, alterazioni, rotture, rimozione dei sigilli e dei contrassegni apposti dal Consorzio.

Il calibro dei contatori è determinato insindacabilmente dal Consorzio il quale potrà, ove lo ritenga necessario, sostituire i contatori esistenti con altri contatori ritenuti più idonei.

I contatori dovranno essere sempre accessibili al personale del Consorzio sia per la lettura dei consumi che per le verifiche sulla integrità degli apparecchi, sul loro regolare funzionamento e su quant'altro ritenuto opportuno.

Fatte salve le sanzioni di cui all'art. 29 del regolamento, l'alterazione o comunque qualunque operazione destinata a modificare od impedire il regolare funzionamento dei contatori darà luogo ad azione giudiziaria nei confronti del responsabile, oltre che alla interruzione immediata della erogazione dell'acqua, alla revoca della concessione ed all'addebito dei consumi presunti ove sia stata resa impossibile la lettura del consumo effettivo d'acqua.

Ugualmente l'utente risponderà di arbitrarie derivazioni, sia pure con attacchi amovibili, tese a prelevare ed utilizzare acqua non misurata dai contatori.

ARTICOLO 14

(SPOSTAMENTO O RIMOZIONE DEI CONTATORI)

E' in facoltà del Consorzio di modificare la collocazione del contatore qualora, per motivi sopravvenuti, esso si trovi in luoghi non più idonei alla lettura ed ai controlli indicati al precedente art. 13.

I contatori con i relativi idranti, potranno inoltre, essere spostati previa autorizzazione ed a cura del Consorzio, su richiesta motivata dell'utente e a suo totale onere. In tal caso l'utente dovrà rivolgere formale richiesta al Consorzio, motivando le ragioni che impongono lo spostamento del contatore.

Eventuali indebite modifiche della collocazione del contatore o la sua rimozione non autorizzata comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29 del presente regolamento e l'immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua.

In caso di sostituzione così come di rimozione del contatore per qualunque motivo, verrà redatto apposito verbale firmato dall'incaricato del Consorzio e dall'utente o suo rappresentante. Il verbale dovrà indicare le caratteristiche del contatore, il tipo, il calibro, la matricola e la lettura; analoghe informazioni dovranno essere annotate relativamente all'eventuale nuovo contatore. Inoltre dovrà essere specifica-

ta la causale della sostituzione o rimozione ed eventuali altre note o indicazioni.

Di tale verbale dovrà essere rilasciata copia all'utente.

ARTICOLO 15

(VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DEL CONTATORE)

Laddove l'utente abbia motivo di dubitare della corretta funzionalità del contatore, potrà richiederne la verifica al Consorzio.

Ove, a seguito della suddetta verifica, venga riscontrata l'irregolarità del funzionamento del contatore oltre i limiti di tolleranza del 10 %, gli eventuali consumi in contestazione verranno valutati sulla base della media dei consumi dell'anno precedente (tabella agronomica); tale principio anche si applica in caso di sostituzione del contatore, per impossibilità della riparazione.

ARTICOLO 16

(LETTURA DEI CONTATORI)

La verifica del consumo d'acqua da contatore verrà eseguita dai dipendenti del Consorzio con cadenza annuale.

La lettura del contatore a cura degli incaricati del Consorzio verrà assicurata per i misuratori posizionati in luoghi accessibili dal letturista.

Nel caso di impossibilità alla lettura da parte dei dipendenti del Consorzio dovuta a fatto imputabile all'utente, l'Ente addebiterà un consumo pari al fabbisogno colturale (tabella agronomica) fatto salvo l'eventuale conguaglio accertato.

Della impossibilità della lettura di cui al comma precedente verrà lasciato idoneo avviso all'utente.

In tal caso è fatta salva, per l'utente, l'autolettura del misuratore, da comunicare per iscritto al Consorzio, entro i 20 giorni successivi alla comunicazione.

ARTICOLO 17

(CALCOLO DEL CONSUMO D'ACQUA - PAGAMENTO - CONTESTAZIONI)

Effettuata la lettura del contatore a cura dei dipendenti del Consorzio o, diversamente, preso atto della autolettura da parte dell'utente, il Consorzio procede al calcolo del contributo irriguo.

Il contributo irriguo dovuto per il Consorziato avverrà mediante avviso di pagamento.

Eventuali contestazioni relative sia alla lettura del contatore che al calcolo del contributo dovuto, dovranno pervenire al Consorzio entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso e su tali contestazioni il Consorzio predisporrà i dovuti accertamenti comunicando l'esito per iscritto al Consorziato.

L'utente che, ricevuto l'avviso di pagamento, non effettui contestazioni nei termini di cui sopra e non provveda al pagamento entro la data di scadenza ivi indicata, è considerato moroso e tenuto al pagamento degli interessi.

E' onere del Consorziato comunicare eventuali variazioni di domicilio; il Consorziato, inoltre, sopporterà tutti gli oneri derivanti dal mancato ricevimento del bollettino per fatto ad egli imputabile.

ARTICOLO 18

(PROVVEDIMENTI PER GRAVE MOROSITÀ – DISTACCO)

In caso di accertata morosità nel pagamento del tributo, il Consorzio non evaderà la successiva richiesta di irrigazione presentata dall'utente. In tal caso l'utente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto, come quantificato dal Consorzio, entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Qualora l'utente non provveda al pagamento della avviso ed il Consorzio, accerti il perdurare della morosità, si procederà al distacco dell'utenza dalla rete irrigua ed alla conseguente sigillatura o asporto dell'idrante e dell'eventuale contatore.

Ove, per qualsiasi causa, fosse impossibile accedere all'idrante per effettuare il distacco, questo avverrà interrompendo il flusso idrico all'utente moroso direttamente dalla condotta .

Tutte le spese sostenute dal Consorzio per procedere al distacco dell'utenza per grave morosità, verranno addebitate all'utente moroso ed incluse nella avviso di chiusura del rapporto contrattuale

Avvenuto il distacco per morosità, la fornitura idrica potrà essere nuovamente concessa solo previo pagamento, da parte del Consorziato, di tutti gli oneri indicati nella avviso di chiusura del rapporto contrattuale.

Il riallacciamento è considerato a tutti gli effetti alla stregua di un nuovo allaccio, i cui oneri sono a carico del Consorziato richiedente.

ARTICOLO 19

(PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI)

L'impianto realizzato dal Consorzio, costituito dalle stazioni di pompaggio, dai manufatti di derivazione, dalle apparecchiature idrauliche e di derivazione poste lungo lo sviluppo delle condotte, dai corpi e dalle teste di idrante, dai contatori per la misurazione dei consumi dell'acqua e da tutto ciò che attiene allo scorrimento ed irrigazione dell'acqua, è di proprietà demaniale e dato in gestione, con apposita convenzione, al Consorzio. Tali manufatti non potranno in alcun modo essere manomessi o modificati da parte di alcuno.

Il proprietario o l'utente sarà considerato responsabile dei danni, diretti e indiretti, alle opere irrigue di consegna insistenti sul proprio fondo, provocati per effetto o a causa delle lavorazioni ai terreni, delle modifiche apportate con la sistemazione idraulico-agraria e delle piantagioni se effettuate entro i limiti delle zone di rispetto,

nonché delle manomissioni di qualsiasi natura e genere sulle opere stesse.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente il responsabile sarà tenuto a sopportare i costi per il ripristino dello status quo ante, per le riparazioni necessarie e per gli eventuali danni subiti dal Consorzio, oltre alla applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 del regolamento.

Qualora il terreno venga dato in uso a terzi, l'utente sarà considerato responsabile in solido con il proprietario per i fatti previsti al comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 20

(ESONERO DA RESPONSABILITÀ)

Con l'utilizzazione degli impianti l'utente riconosce ed accetta espressamente l'esonero del Consorzio da ogni sua responsabilità per danni determinati da allagamenti o da sospensioni dell'irrigazione, causati da rotture o avarie degli impianti in genere, dovute a caso fortuito o forza maggiore o per uso non corretto o inadeguato degli impianti.

ARTICOLO 21

(OBBLIGHI DEGLI UTENTI: CONTROLLO DEI MANUFATTI)

Ciascun utente è tenuto ad attivarsi per impedire che si verifichino fughe d'acqua dai manufatti di distribuzione che interessano il proprio fondo, particolarmente nel periodo in cui l'erogazione dell'acqua è destinata, in base ai turni, ad altri consorziati. Qualora accerti l'esistenza di dispersioni d'acqua, dovrà segnalarlo immediatamente al Consorzio.

L'utente, durante il proprio turno di prelevamento, ha il diritto di vigilare affinché non avvengano fughe o sottrazioni d'acqua in suo danno.

ARTICOLO 22

(ANOMALIE ALLA RETE IRRIGUA)

Gli utenti hanno l'obbligo di segnalare al Consorzio eventuali rotture o avarie che si verificassero sulla rete irrigua.

ARTICOLO 23

(ACCESSO AI FONDI)

Gli utenti dovranno consentire l'accesso alla rete irrigua, anche con mezzi meccanici, al personale del Consorzio per necessità inerenti l'esercizio irriguo e per interventi manutentivi. Ugualmente l'accesso dovrà essere consentito ai dipendenti consortili per la lettura dei contatori e per tutte le verifiche sugli stessi.

In nessun modo gli utenti possono ostacolare il personale consorziale nello svolgimento delle proprie mansioni.

Eventuali inconvenienti potranno formare oggetto di reclamo al Consorzio, che deciderà in merito.

ARTICOLO 24

(FASCE DI RISPETTO-DIVIETO DI NUOVE OPERE)

Al fine di salvaguardare, mantenere in efficienza e all'occorrenza ripristinare i manufatti e le apparecchiature relative, siano essi esistenti su aree di proprietà demaniale o su aree gravate di servitù, è proibito qualunque intervento che possa alterarne la funzionalità, durata o rispondenza all'uso cui sono destinate.

Pertanto, entro l'area della servitù come di seguito stabilita, è fatto assoluto divieto di eseguire qualunque opera stabile senza la prescritta autorizzazione del Consorzio.

L'area di servitù di cui al comma precedente, viene fissata nelle seguenti misure da una parte e dall'altra dell'asse dei manufatti: mt. 3,5 per la rete primaria; mt. 3 per la rete secondaria.

ARTICOLO 25

(NUOVE OPERE IN PROSSIMITÀ DI CONDOTTA-DOMANDA)

L'utente che abbia in programma la realizzazione di opere murarie, piantagioni, palificazioni od altro in prossimità di una condotta deve, prima di dare inizio ai lavori, presentare al Consorzio apposita domanda, al fine di ottenere la dovuta autorizzazione, corredandola della intera documentazione relativa ai lavori da effettuare. Nella domanda dovranno risultare le distanze dall'asse dei manufatti.

Parimenti dovranno essere autorizzati gli attraversamenti per passi carrai su manufatti e condotte, con prescrizioni tecniche cui l'interessato dovrà strettamente attenersi.

Le eventuali opere eseguite senza la preventiva autorizzazione, verranno fatte demolire dal Consorzio con addebito all'utente delle spese sostenute, oltre le eventuali sanzioni previste dall'articolo 29 del regolamento, fatta salva per il Consorzio, ogni altra iniziativa di carattere risarcitoria o indennitaria.

ARTICOLO 26

(CONTROLLO DELL'ESERCIZIO IRRIGUO-ORGANI PREPOSTI)

Per il buon funzionamento dell'esercizio irriguo il Consorzio potrà tenere, sui vari comprensori, proprio personale o di società debitamente autorizzate investito della relativa autorità, che comunicherà tempestivamente al Direttore tutte le infrazioni al presente regolamento.

Le stesse dovranno risultare dal verbale di sopralluogo, debitamente compilato a cura del medesimo personale per la formale contestazione ai contravventori, nelle forme previste.

ARTICOLO 27

La manutenzione e l'esercizio della rete di adduzione, ripartizione e distribuzione di tutte le apparecchiature di competenza consortile, verrà fatta a cura del Consorzio. Il costo complessivo, a carico degli utenti, verrà determinato e ripartito tra gli utenti secondo il piano di gestione.

ARTICOLO 28

(INFRAZIONI: CONTESTAZIONE, IRROGAZIONE SANZIONE, NOTIFICA, RICORSO)

Gli atti ed i fatti vietati, nonché le azioni in contrasto con le norme del presente regolamento sono considerate infrazioni che turbano la disciplina, l'ordine e i diritti degli altri consorziati; sotto questo profilo i responsabili sono passibili del pagamento di una sanzione nella misura prevista nell'art. 29 o, in caso di infrazione non espressamente disciplinata, nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo.

Nel caso in cui l'infrazione venga considerata reato, il responsabile sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria, fatto salvo il diritto del Consorzio ad agire nelle sedi più opportune per l'eventuale risarcimento dei danni.

Il Direttore sottoporrà all'esame del Comitato Esecutivo ogni infrazione al regolamento irriguo, ad egli pervenuta ai sensi e nelle forme di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

Il Comitato Esecutivo, esaminata l'infrazione sottoposta alla sua valutazione, irrogherà le consequenziali sanzioni.

Il Direttore provvederà a notificare al contravventore, con raccomandata A/R, la sanzione applicata dal Comitato Esecutivo per l'infrazione commessa.

L'utente, cui sia stata notificata una sanzione per l'accertamento di una infrazione al presente Regolamento, potrà ricorrere avverso la deliberazione di irrogazione della sanzione entro quindici giorni dalla notificazione di cui al comma precedente. Il ricorso andrà proposto al Comitato Esecutivo, il quale deciderà sullo stesso comunicando il proprio deliberato al ricorrente a mezzo raccomandata A/R.

Nello stesso termine di quindici giorni dalla notifica della sanzione, il contravventore potrà provvedere al pagamento della stessa nella misura ridotta del 70 % di quanto irrogato.

ARTICOLO 29

(SANZIONI E MAGGIORAZIONI)

Le sanzioni pecuniarie amministrative a carico di chi commette infrazioni alle norme del buon esercizio irriguo vengono così fissate:

A. €200,00 qualora l'utente:

1. irrighi senza la preventiva autorizzazione;
2. effettui modifiche non autorizzate agli impianti, alteri o manometta il contatore per la misurazione del consumo dell'acqua, utilizzi contatore di altre utenze, modifichi indebitamente la sua collocazione o lo rimuova senza autorizzazione

espressa del Consorzio.

B) € 150,00 qualora l'utente

1. irrighi superfici superiori del dieci per cento a quelle risultanti dalla domanda;
2. derivi acqua dai manufatti in modo irregolare (scorrimento, irrigatori non equilibrati alle caratteristiche dell'impianto, attrezzature non rispondenti e quant'altro);
3. ceda ad altri terreni l'acqua di sua spettanza;
4. provochi danni ai manufatti degli impianti di irrigazione, oltre al risarcimento dei danni reali ;
5. sul cui terreno insiste l'idrante non consenta il prelievo dell'acqua a chi ne ha diritto ;

C. € 100,00 qualora l'utente:

1. dopo il termine dell'orario di utilizzo non ceda puntualmente l'acqua all'utente subentrante;
2. durante la chiusura dell'impianto per riparazioni o per esigenze tecniche l'utente tenga aperto l'idrante;
3. irrighi fuori turno senza la prescritta autorizzazione;

E' prevista la maggiorazione del 20% dell'importo del ruolo riferito alla superficie dichiarata qualora l'utente presenti domanda di irrigazione oltre il termine fissato dal Comitato Esecutivo, se accolta.

le altre infrazioni saranno singolarmente valutate dal Comitato Esecutivo del Consorzio.

L'importo del ruolo di recupero corrispondente all'evasione sanzionata per le infrazioni di cui ai n. 1 lett. A) e n. 1 lett. B) è maggiorato nella misura del 30%.

In caso di recidiva per la stessa infrazione, le sanzioni pecuniarie amministrative saranno raddoppiate e, nei casi di recidiva reiterata, verrà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua, oltre alle sanzioni già previste per le singole infrazioni, risarcimento ed eventuali azioni penali.

La sospensione dell'erogazione dell'acqua verrà applicata anche per morosità sui contributi consortili.

Le contravvenzioni vengono rimosse dal Consorzio entro trenta giorni dalla data di notifica all'utente della sanzione erogata dal Comitato Esecutivo.

Trascorso tale periodo senza che il contravventore abbia provveduto al pagamento della sanzione, l'ammontare della stessa, maggiorato degli interessi legali, verrà iscritto, per la riscossione, nei ruoli di contribuenza.

